



Trento, 15 gennaio 2016
Ordinanza n. 30/2016/27
(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Delimitazione e regolamentazione della circolazione veicolare all'interno della zona a traffico limitato (ZTL) del Comune di Trento.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le precedenti ordinanze numero:

- n. 2509 del 21 gennaio 1994, n. 10178 del 15 marzo 1994 istitutive della Zona a traffico limitato e n. 27517 del 16 giugno 1994, di definizione dei limiti della Zona a Traffico Limitato (ZTL);
- n. 24650 del 31 maggio 2000, concernente la regolamentazione della ZTL;
- n. 51686 del 17 novembre 2000 di modifica del punto 3) e 27) dell'ordinanza n. 24650 del 31.05.2000;
- n. 55053 del 9 novembre 2001 di regolamentazione del transito in piazza C. Battisti;
- n. 26816 del 30 maggio 2003 di istituzione all'interno della Zona a Traffico Limitato di un'Area Pedonale;
- n. 31007 del 20 giugno 2003 di estensione della Zona a Traffico Limitato con l'inserimento di via Pozzo (fra via Torre Vanga e via Orfane), via Orfane, piazza Santa Maria Maggiore (fra via Cavour e vicolo Morosante) , via Roma (fra via Orfane e via S. Giovanni) e vicolo Morosante;
- n. 24010 del 31 marzo 2004 di estensione della Zona a Traffico Limitato con l'inserimento di via della Mostra e via San Marco (fra via della Mostra e via B. Clesio);
- n. 31116 del 24.06.2003 che prevede, per i nuclei familiari residenti nella ZTL, privi di disponibilità di parcheggio su area privata e purché in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale, la possibilità di parcheggiare il veicolo in ZTL nelle vie e piazze indicate nell'autorizzazione ed in Area di Prima Corona Centrale sugli spazi blu a pagamento senza corresponsione del ticket, limitatamente alla zona colorata di assegnazione;
- n. 52255 del 30 aprile 2009 relativa all'estensione della ZTL a una parte di piazza Mostra;
- n. 65 del 2 febbraio 2015 che prevede la nuova delimitazione della zona a traffico limitato (ZTL) e regolamentazione della circolazione veicolare all'interno della stessa.

PREMESSO che la disciplina della Zona a Traffico Limitato è in vigore dal 1994 (deliberazione della Giunta Comunale del 19.01.1994 n. 66) ed è stata progressivamente aggiornata in termini di estensione e modalità di attuazione;





CONSIDERATO che il Piano Urbano della Mobilità, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 185 del 26.10.2010, prevede nei suoi indirizzi l'estensione della Zona a Traffico Limitato alle vie limitrofe;

RITENUTO utile riunire in un unico provvedimento, sostitutivo di tutti i precedenti, la disciplina della Zona a Traffico Limitato del centro storico a cui va inserita la disciplina di accesso alla zona a traffico limitato pedonale, anche in funzione del conseguimento dell'obiettivo della semplificazione degli atti amministrativi;

RICHIAMATE qui di seguito le delibere del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale:

- la deliberazione 19.1.1994 n. 66 con la quale la Giunta comunale ha deliberato la ZONA A TRAFFICO LIMITATO (denominata ZTL) di cui agli artt. 3 e 7 del vigente Codice della Strada al fine della tutela della salute e sicurezza pubblica nonché a salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale;
- la deliberazione n. 1782 dd. 9.06.1994 con la quale la Giunta Comunale ha deliberato la modifica dei limiti territoriali della Zona a Traffico Limitato;
- la deliberazione n. 142 dd. 21.10.2002 e ss.mm. con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Urbano dei Parcheggi e della Sosta per il Comune di Trento;
- la deliberazione consiliare n. 28 dd. 25.03.2003 con la quale veniva stabilito il costo della tariffa annua per la sosta per i residenti delle zone colorate, della ZTL e della ZRU, maggiorate dei costi di istruttoria;
- la deliberazione n. 392 dd. 30.10.2005 con la quale venivano approvate le tariffe per l'anno 2006, del Servizio Polizia Municipale, fra cui anche la tariffa concernente i contrassegni per la sosta per i residenti delle zone colorate, della ZTL e della ZRU, maggiorate dei costi di istruttoria;
- la deliberazione 290 dd. 23.10.2006 relativa all'estensione della regolamentazione della sosta anche alla seconda corona centrale, introduzione bollini per residenti e abbonamenti per aziende;
- la deliberazione n. 119 del 28.04.2003 relativa all'estensione della ZTL in alcune vie in prossimità del centro storico;
- la deliberazione n. 134 dd. 12.05.2003, con la quale la Giunta Comunale ha approvato l'istituzione, all'interno della ZTL di un'area pedonale urbana nella fascia oraria dalle 10.00 alle 19.00 ed una più incisiva limitazione dell'accesso alla medesima zona degli autorizzati nella fascia oraria dalle 19.00 alle 10.00;
- la deliberazione n. 69 dd. 15.03.2004 di estensione della Zona a Traffico Limitato con l'inserimento di via della Mostra e via San Marco (fra via della Mostra e via B. Clesio);
- la deliberazione n. 344 dd. 04.12.2006, relativa al rilascio da parte di associazioni di categoria di autorizzazioni a pagamento per l'accesso e la sosta in zona a traffico limitato per artigiani e assimilabili;
- la deliberazione n. 132 dd. 21.04.2008, relativa all'introduzione di misure di riduzione del contrassegno per possessori auto a basso impatto;
- la deliberazione n. 320 del 22.09.2008 relativa all'estensione della ZTL a una parte di piazza Mostra e n. 200 dd. 06.07.2009 di integrazione alla 320/2008;
- la deliberazione n. 192 del 30.09.2013 relativa all'introduzione di nuove modalità di rilascio degli abbonamenti per la sosta su strada e in struttura nelle zone regolamentate a pagamento (Autosilo Buonconsiglio);



- la deliberazione n. 276 del 29.12.2014 relativa alla approvazione della nuova delimitazione della Zona a Traffico Limitato, degli indirizzi per la riscrittura dell'ordinanza per la circolazione nella ZTL e del "Disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione veicolare nella Zona a Traffico Limitato del Comune di Trento (ZTL-pedonale e ZTL-centro storico)", di seguito denominato "Nuovo Disciplinare".

RILEVATO CHE con relazione del 7 dicembre 2015 del Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria si evidenziava la necessità di apportare alcuni correttivi all'ordinanza n. 65/2015 e al relativo Disciplinare che, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla delibera n. 276/2014 chiariscano i dubbi interpretativi emersi nel corso della gestione e sciolgano le richieste ad oggi pendenti;

VISTO l'art. 14 del Regolamento di Polizia Urbana che disciplina la circolazione di bambini e persone incapaci;

ATTESO che l'accesso al centro storico di un numero considerevole di veicoli crea pericolo per la circolazione dei pedoni e dei velocipedi, problemi di inquinamento atmosferico, degrado ambientale, danno al patrimonio storico ed artistico e pregiudizio per la fruibilità turistica della città;

RITENUTO indispensabile, al fine di contenere i problemi elencati, procedere ad una revisione/aggiornamento delle categorie autorizzate e a una ulteriore e significativa limitazione della circolazione e della sosta dei veicoli di tutti gli utenti autorizzati all'accesso in considerazione delle effettive necessità: operatori economici, artigiani, servizi pubblici e residenti;

CONSIDERATO pertanto necessario, per conseguire l'obiettivo prefissato, procedere ad una riduzione del numero di autorizzazioni rilasciate e dei tempi di accesso e di sosta nel centro storico;

TENUTO CONTO dell'esigenza dei residenti di accedere al centro storico con almeno un veicolo per ogni famiglia anagrafica e ritenuta soddisfatta tale esigenza mediante il rilascio a ciascuna famiglia anagrafica di un permesso di accesso per la sosta su area pubblica o su area privata;

RITENUTO altresì compatibile con l'esigenza di ridurre il numero dei veicoli che circolano su area pubblica il rilascio, alle sole famiglie anagrafiche che dispongono di spazi di parcheggio su area privata, di un pari numero di permessi di accesso;

VISTO l'art. 5 comma 3 del Nuovo Codice della Strada del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" con particolare riferimento al comma 3 che pone in capo alla Giunta Comunale la competenza per la delimitazione delle Zone a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali;



VISTO l'art. 37 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

RICHIAMATO il decreto sindacale d.d. 07.05.2009; prot. n. 6229/7 con il quale il Sindaco ha delegato ai dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 della legge regionale 22.12.2004 n. 7 le funzioni di natura gestionale attribuite al Sindaco dalla vigente legislazione da esercitarsi nelle aree di attività individuate dal decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale e dal regolamento organico generale del personale;

VISTO il decreto sindacale d.d. 29/6/2015 prot. n. 123302/15/05 che ha conferito all'ing. Claudia Patton la responsabilità dirigenziale nonché la direzione del Servizio Gestione strade e parchi;

VISTO l'allegato B del vigente regolamento organico generale del personale che individua le attribuzioni e le competenze del Servizio Gestione strade e parchi;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 235 dd. 21 dicembre 2015, immediatamente eseguibile, che approva il "Nuovo Disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione veicolare nella Zona a Traffico Limitato del Comune di Trento".

DISPONE

- l'istituzione della "ZTL Centro Storico", di seguito denominata "ZTL-CS" ossia area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e che comprende le strade (vie, vicoli e piazze) di cui agli allegati 1 e 3 (elenco vie e cartografia) parte integrante della presente ordinanza;
- l'istituzione della "ZTL Pedonale", di seguito denominata "ZTL-P" ossia area in cui l'accesso e la circolazione veicolare hanno una ulteriore limitazione rispetto alla ZTL Centro Storico. La stessa è ubicata all'interno della ZTL-CS comprendente le strade (vie, vicoli e piazze) di cui agli allegati 2 e 3 (elenco vie e cartografia), parte integrante della presente ordinanza;
- l'istituzione in tutta la ZTL-P del divieto di transito e sosta permanente con rimozione forzata, eccetto veicoli autorizzati, i quali possono accedere nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - circolazione a velocità limitata a passo d'uomo;
 - limite di lunghezza di 10,00 m;
 - limite di portata di 11 t (quale massa massima consentita), salvo i limiti di portata inferiori previsti per alcuni tratti stradali. Al di sopra delle suddette portate possono essere rilasciate solo autorizzazioni in deroga indicanti il percorso e le condizioni di transito e di sosta;
- l'istituzione in tutta la ZTL-CS del divieto permanente di transito e sosta con rimozione



forzata, eccetto veicoli autorizzati, i quali possono accedere nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- limite di lunghezza di 10,00 m;
- limite di portata di 20 t (quale massa massima consentita), salvo i limiti di portata inferiori previsti per alcuni tratti stradali. Al di sopra delle suddette portate possono essere rilasciati solo autorizzazione in deroga indicanti il percorso e le condizioni di transito e di sosta;
- all'interno della ZTL-P e ZTL-CS è permanentemente vietato il transito e la sosta ai veicoli di categoria internazionale N1, N2 ed N3 con alimentazione a gasolio (diesel) e/o benzina non conformi alle indicazioni contenute nella ordinanza che annualmente stabilisce le "LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER IL SUPERAMENTO E/O IL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO".

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZTL PEDONALE (ZTL-P)

Ad eccezione dei veicoli appartenenti alla categoria dei residenti "ZTL-P", i veicoli delle categorie di utenti di seguito elencate DEVONO accedere e recedere per la via più breve, in stretta relazione al servizio da espletare, nel rispetto delle disposizioni generali stabilite dal Codice della Strada, delle condizioni e dei limiti determinati per ciascuna categoria dal presente provvedimento.

1. ACCESSO SENZA AUTORIZZAZIONE (ZTL-P)

Nel rispetto della segnaletica stradale, nella ZTL-P la circolazione è consentita senza specifica autorizzazione a:

1.1	velocipedi;
1.2	veicoli delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso in deroga ai limiti di massa e di lunghezza;
1.3	veicoli del soccorso stradale per esigenze di servizio e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli in deroga ai limiti di massa e di lunghezza;
1.4	veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie che espongono il personale contrassegno rilasciato dal Comune o dallo Stato estero di residenza secondo le norme vigenti in materia;
1.5	veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti e di pulizia strade per lo svolgimento del pubblico servizio limitatamente alla fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 10.00;
1.6	auto funebri per il trasporto dei defunti;
1.7	autoveicoli degli istituti di vigilanza privata (titolari di licenza prefettizia) impiegati per la sorveglianza notturna della zona limitatamente alla fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 07.00 del giorno successivo;
1.8	furgoni blindati trasporto valori degli istituti di Vigilanza;



- | | |
|------|---|
| 1.9 | veicoli destinati al solo trasporto di cose utilizzati per la distribuzione del pane, del latte, dei prodotti di pasticceria freschi e della stampa alle attività commerciali della zona, dalle ore 05.00 alle ore 10.00; |
| 1.10 | veicoli destinati al solo trasporto di cose dal lunedì al sabato dei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 10.00; |
| 1.11 | veicoli adibiti al servizio di piazza (taxi). La fermata in attesa del cliente durante lo svolgimento del servizio è consentita lungo le vie della ZTL-P solo con la presenza del conducente a bordo del veicolo; |

2. ACCESSO CON AUTORIZZAZIONE (ZTL-P)

Nel rispetto della segnaletica stradale, la circolazione è consentita previo rilascio di specifica autorizzazione a:

- | | |
|-----|--|
| 2.1 | veicoli dei residenti anagrafici nella ZTL-P che abbiano disponibilità di autorimessa (o posto auto su area privata nei pressi dell'abitazione) o non ammessi alla sosta su area pubblica; |
| 2.2 | veicoli dei residenti anagrafici della ZTL-P privi di disponibilità di parcheggio su area privata e ammessi alla sosta su area pubblica della ZTL-CS; |
| 2.3 | veicoli dei titolari di autorimessa o posto auto su area privata nella ZTL-P autorizzati al solo transito e non ammessi alla sosta su area pubblica; |
| 2.4 | veicoli di operatori commerciali con sede/laboratorio/locale di vendita in ZTL-P; |
| 2.5 | veicoli di associazioni, enti e istituti di assistenza adibiti al trasporto di persone con limitate o impedito capacità motorie, appositamente attrezzati; |
| 2.6 | veicoli adibiti al trasporto di cose, ad uso speciale o per trasporti specifici impiegati in attività di cantiere; |
| 2.7 | veicoli adibiti al trasporto di cose di imprese con sede operativa (laboratorio, punto vendita, magazzino) nella ZTL-P che effettuano attività di montaggio, manutenzione, riparazione per lo svolgimento dell'attività stessa; |
| 2.8 | veicoli adibiti al solo trasporto di cose di imprese non appartenenti al punto 2.7 aventi sede operativa (laboratorio, punto vendita, magazzino) nella ZTL-P, al solo fine della consegna a domicilio di generi alimentari, frutta, verdura, fiori e piante. |

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZTL CENTRO STORICO (ZTL-CS)

Ad eccezione dei veicoli appartenenti alla categoria dei residenti "ZTL-CS" e "ZTL-P", i veicoli delle categorie di utenti di seguito elencate DEVONO accedere e recedere per la via più



breve, in stretta relazione al servizio da espletare, nel rispetto delle disposizioni generali stabilite dal Codice della Strada, delle condizioni e dei limiti determinati per ciascuna categoria dal presente provvedimento.

3. ACCESSO SENZA AUTORIZZAZIONE (ZTL-CS)

Nel rispetto della segnaletica stradale, nella ZTL-CS la circolazione è consentita senza specifica autorizzazione a:

3.1	velocipedi;
3.2	veicoli delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso in deroga ai limiti di massa e di lunghezza;
3.3	veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli per esigenze di servizio in deroga ai limiti di massa e di lunghezza;
3.4	veicoli a servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie che espongono il personale contrassegno rilasciato dal Comune o dallo Stato estero di residenza secondo le norme vigenti in materia;
3.5	veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti e di pulizia strade identificabili come tali per lo svolgimento del pubblico servizio per esigenze connesse all'esecuzione dell'intervento tecnico;
3.6	auto funebri per il trasporto dei defunti;
3.7	autoveicoli degli istituti di vigilanza privata (titolari di licenza prefettizia) impiegati per la sorveglianza della zona limitatamente alle esigenze di servizio;
3.8	furgoni blindati portavalori degli istituti di Vigilanza;
3.9	veicoli destinati al trasporto di cose utilizzati per la distribuzione di pane fresco, latte fresco, pasticceria fresca, frutta e verdura fresche e della stampa alle attività commerciali nella fascia oraria che va dalle ore 05:00 alle ore 16:00;
3.10	veicoli destinati al trasporto di cose dal lunedì al venerdì dei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 10:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e il sabato dei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 10:00;
3.11	veicoli adibiti al trasporto di persone come di seguito elencati: <ul style="list-style-type: none">a) autobus urbano in servizio di linea;b) scuolabus adibiti al servizio di trasporto alunni delle scuole materne ed elementari aventi sede in ZTL-CS;c) veicoli adibiti a servizio di piazza (taxi), con la possibilità di sostare unicamente negli appositi spazi predisposti dal Comune. La fermata in attesa del cliente durante lo svolgimento del servizio è consentita lungo le vie della ZTL-CS solo con presenza del conducente a bordo del veicolo;d) autoveicoli in servizio da noleggio con conducente fino a complessivi nove posti, limitatamente allo svolgimento del servizio erogato in ZTL-CS. La sosta



è possibile solo in presenza del conducente a bordo del veicolo;

3.12 veicoli di servizio in disponibilità del Comune di Trento riconoscibili da scritte o stemmi o logo esterni;

3.13 veicoli di rappresentanza di Enti o Amministrazioni pubbliche, riconoscibili come tali;

3.14 veicoli adibiti al trasporto di cose utilizzati per il rifornimento di medicinali alle farmacie;

3.15 veicoli impiegati da operatori commerciali o produttori agricoli, titolari di autorizzazione/concessione di suolo pubblico, diversi da quelli di cui al punto 4.14, per la partecipazione a mercati e/o fiere limitatamente alle vie ed alle fasce orarie stabilite dalle norme vigenti in materia (determinazioni dirigenziali, regolamento di mercato ecc...) e ai cosiddetti "spuntisti", a condizione che la sosta avvenga all'interno dello spazio specificamente concesso per l'esercizio dell'attività di vendita.

3.16 veicoli dei concessionari dei servizi pubblici e di pubblica utilità individuati all'articolo 2 del "Nuovo Disciplinare" che si occupano di erogazione del ciclo idrico integrato, elettricità, gas ed illuminazione pubblica; raccolta rifiuti, distribuzione della posta, telefonia fissa o mobile, rete in fibra ottica, servizio radiotelevisivo riconoscibili mediante scritte o stemmi, logo esterni, che consentano l'identificazione del servizio erogato, impiegati per le sole esigenze operative di servizio, non per motivi amministrativi o di rappresentanza. È consentita la sosta per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento tecnico di competenza. L'accesso è consentito nei limiti numerici previsti dall'articolo 23 del "Nuovo Disciplinare".

4. ACCESSO CON AUTORIZZAZIONE (ZTL-CS)

Nel rispetto della segnaletica stradale, la circolazione è consentita previo rilascio di specifica autorizzazione a:

4.1 veicoli dei residenti anagrafici nella ZTL-CS che abbiano disponibilità di autorimessa (o posto auto su area privata nei pressi dell'abitazione) o non ammessi alla sosta su area pubblica;

4.2 veicoli dei residenti anagrafici della ZTL-CS privi di disponibilità di parcheggio su area privata e ammessi alla sosta su area pubblica;

4.3 veicoli dei titolari di autorimessa o posto auto su area privata nella ZTL-CS autorizzati al solo transito e non ammessi alla sosta su area pubblica;

4.4 veicoli di associazioni, enti e istituti di assistenza adibiti al trasporto di persone con limitate o impedite capacità motorie, appositamente attrezzati;

4.5 veicoli dei concessionari dei servizi pubblici e di pubblica utilità diversi da quelli indicati al punto 3.16 e veicoli di Enti pubblici o Aziende con sede o uffici nel



	Comune di Trento utilizzati per servizi pubblici e di pubblica utilità da svolgere all'interno della ZTL-CS;
4.6	veicoli di fotografi, operatori addetti a riprese video, testate giornalistiche e/o emittenti radiotelevisive;
4.7	veicoli dei medici di base e pediatri in visita domiciliare o con ambulatorio ubicato in ZTL;
4.8	veicoli adibiti al trasporto di cose delle imprese con sede operativa (laboratorio, punto vendita, magazzino) nella ZTL-CS che effettuano attività di montaggio, manutenzione, riparazione per lo svolgimento dell'attività stessa;
4.9	veicoli adibiti al trasporto di cose delle imprese, con sede operativa (laboratorio, punto vendita, magazzino) all'esterno della ZTL-CS per lo svolgimento dell'attività di montaggio, manutenzione, riparazione in ZTL-CS;
4.10	veicoli adibiti al trasporto di cose, ad uso speciale e specifico o per trasporti specifici impiegati in attività di cantiere e di trasporto cose a uso dell'attività medesima;
4.11	veicoli adibiti al solo trasporto di cose delle imprese non appartenenti al punto 4.8 aventi sede operativa (laboratorio, punto vendita, magazzino) nella ZTL-CS, al solo fine della consegna a domicilio di generi alimentari, frutta, verdura, fiori e piante;
4.12	veicoli, diversi da quelli indicati al punto 4.11, degli operatori commerciali (titolari di esercizi commerciali alimentari e non titolari di pubblici esercizi, artigiani nella produzione di generi alimentari, artigiani che svolgono attività di servizi alla persona) che hanno sede, laboratorio o locale di vendita nella ZTL-CS;
4.13	veicoli degli operatori commerciali e dei produttori agricoli titolari di posteggio nel mercato giornaliero di piazza Vittoria e piazza Erbe;
4.14	autoveicoli dei rappresentanti di commercio che trasportano campionario voluminoso, pesante o preziosi;
4.15	veicoli dei clienti degli alberghi e Bed & Breakfast ubicati nella ZTL-CS provvisti di apposita prenotazione;
4.16	veicoli utilizzati per l'accompagnamento dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia e asili nido;
4.17	veicoli utilizzati per l'accompagnamento dei bambini frequentanti il primo e il secondo anno della scuola primaria;
4.18	veicoli utilizzati per l'allestimento di manifestazioni, eventi, lavori su sede stradale o altri interventi per i quali si rende necessario l'accesso alla ZTL;
4.19	veicoli per l'espletamento del servizio di guardia medica e veicoli utilizzati da Enti, Cooperative, Associazioni, Ditte di Infermieri professionali che effettuano un servizio di assistenza domiciliare ad anziani o inabili residenti in ZTL



DISPONE INOLTRE

la revoca di tutte le disposizioni precedenti, nelle parti in contrasto con il presente provvedimento e con il "Nuovo Disciplinare", citato in premessa;

l'obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare la disciplina per la circolazione e la sosta dei veicoli descritta nel presente provvedimento e nel disciplinare;

gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1993) sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento;

le autorizzazioni rilasciate in base alle precedenti ordinanze mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza;

per tutti gli altri aspetti la presente ordinanza entra in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale che dovrà essere posta in opera a cura del Servizio Gestione Strade e Parchi di quest'Amministrazione Comunale;

l'Ufficio Permessi o altro soggetto delegato e gli appartenenti al Comando di Polizia Locale sono autorizzati al rilascio di permessi temporanei in relazione a particolari ed eccezionali esigenze.

AVVERTE CHE

a carico dei trasgressori delle disposizioni previste dalla presente ordinanza e dal disciplinare, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 6, 7 e 158 del Codice della Strada;

la circolazione (transito e sosta) al di fuori delle fasce orarie previste dall'ordinanza e dal disciplinare vengono punite con la stessa sanzione per chi accede senza autorizzazione alla ZTL;

le autorizzazioni temporanee sono valide esclusivamente nella fascia oraria prevista;

il transito in ZTL con contrassegno scaduto di validità è considerato accesso privo di autorizzazione;

è fatto obbligo di esporre in modo chiaramente visibile nella parte anteriore del veicolo l'originale del contrassegno e, per determinate categorie di utenti, l'indicazione dell'ora di arrivo ed il luogo di intervento o l'esposizione di eventuali altre autorizzazioni;

il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione e nel disciplinare è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Codice della Strada;

a norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi del D. Lgs. 104/2010 al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Trento, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento;

in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.



285, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del CdS, emanato con DPR 495/1992.

Responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi ing. Claudia Patton.

Allegati: allegato 1 - elenco vie ZTL CS
allegato 2 - elenco vie ZTL P
CARTOGRAFIA ZTL

La Dirigente
ing. Claudia Patton

MC/mc

Destinatari:

- Comando provinciale Carabinieri - sede di Trento
- Servizio Polizia Locale
- Polizia stradale
- Ministero degli Interni
- VETTORI TIZIANO
- Cantiere Strade
- Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento - Confartigianato
- viabilità ttespa
- Consorzio Trentino Autonoleggiatori
- Saltori Andrea ttespa urbano
- Cooperativa Servizio Taxi Trento Scarl
- Segreteria Decentramento
- trentinomobilita@pec.it
- POLI FERNANDO
- Armellini Paolo
- Vescovi Pierangelo
- Segreteria del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco della Provincia di Trento
- Confindustria - Associazione industriali della Provincia di Trento
- APSS - UO Trentino emergenza - 118
- Dolomiti Energia SpA
- Dolomiti Reti Spa
- Set Distribuzione Spa
- Provincia Autonoma di Trento - Servizio Gestione Strade
- Ufficio Protocollo
- confcommercio
- anmil
- appa
- ufficio stampa tn
- Questura
- Circoscrizione Gardolo
- Circoscrizione Oltrefersina
- Circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara
- Circoscrizione Centro Storico Piedicastello
- Circoscrizione Meano



- Circoscrizione Bondone
- Circoscrizione Sardagna
- Circoscrizione Ravina Romagnano
- Circoscrizione Argentario
- Circoscrizione Povo
- Circoscrizione Mattarello
- Circoscrizione Villazzano
- Giacomoni Lino
- PELLEGRINI ARMANDO
- RAVANELLI GIULIANO
- Ufficio relazioni con il pubblico - URP
- Componente URP
- Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria
- Capo Ufficio Mobilità
- Ufficio Mobilità
- Componente Ufficio Mobilità
- Pilara Loredana
- Confesercenti del Trentino
- PAT - Servizio trasporti pubblici
- Servizio Gabinetto e Pubbliche relazioni